

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1754 del 09/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMAGEST S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1817 del 09/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno nove GIUGNO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PRAGMAGEST S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/12/2015 acquisita al Prot. Unione 50740 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 107438 del 21/12/2015, da **PRAGMAGEST S.P.A.**, nella persona di Silvano Nucci, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n.37, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 10/02/2016 Prot. Unione 5696, acquisita al PGFC/2016/1763, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale indizione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/3295 del 08/03/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 23/03/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- in merito all'impatto acustico, ha preso atto che il Comune di Mercato Saraceno con mail del 22/03/2016 ha comunicato la necessità di richiedere documentazione integrativa;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni, fatta salva l'acquisizione e positiva valutazione della documentazioni integrativa richiesta in materia di emissioni, e la valutazione di competenza del Comune di Mercato Saraceno in merito all'impatto acustico.

Visto che le integrazioni scaturite in sede di Conferenza di servizi sono state richieste alla ditta con nota PGFC/2016/4538 del 31/03/2016;

Tenuto conto che in data 30/04/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio quanto richiesto, acquisito al PGFC/2016/6689;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, acquisite in data 08/06/2016;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 6185 del 31/05/2016 a firma del Responsabile del Settore Edilizia Urbanistica e Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mercato Saraceno ad oggetto "*NULLA OSTA ACUSTICO ai sensi dell'art.8 comma 6 del D.lgs 447/95*" acquisito al PGFC/2016/8291 del 31/05/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 120 del 24/03/2011 prot. n. 32314/11, così come successivamente modificata con atto n. 48 del 06/02/2013 prot. n. 13183/13, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **PRAGMAGEST S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale,

nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **PRAGMAGEST S.P.A.** (C.F./P.IVA 02355490406), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37, per lo **stabilimento di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via Newton n. 37.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Mercato Saraceno ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 120 del 24/03/2011 prot. n. 32314/11 con validità di 15 anni da tale data, successivamente aggiornato per modifiche sostanziali con atto n. 48 del 06/02/2013 prot. n. 13183/13.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto l'aggiornamento della precedente autorizzazione per modifiche sostanziali, come di seguito indicato:

- convogliamento in unica emissione E1 delle due emissioni precedentemente autorizzate E1 ed E2, derivanti dalle linee di estrusione n. 1 e n. 2, ed installazione di impianto di abbattimento;
- convogliamento in unica emissione E2 delle due emissioni precedentemente autorizzate, ma non installate, E3 ed E4 derivanti dalle linee di estrusione n. 3 e n. 4, e variazione ubicazione;
- nuova emissione in atmosfera E3 derivante dal mulino di macinazione degli scarti di lavorazione;
- aumento quantitativi di materie prime.

Con e-mail del 18/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria inerente le modifiche richieste.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/03/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 Linee di estrusione n. 1 e n. 2, trattamento corona

L'attività di estrusione è compresa al punto 4.5.14 "Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante "sostanze organiche volatili" pari a 50 mg/Nmc, e al paragrafo 3. della lettera A "Produzione di articoli in plastica" dell'Allegato 4.4 "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)" pari a 20 mg/Nmc. Tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo previsto al succitato Allegato 4.4 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.

L'attività di trattamento corona è compresa al punto 4.5.25 "Trattamento "corona" di films plastici a base di polietilene e polipropilene nella produzione di imballaggi flessibili" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante "ozono" pari a 1 mg/Nmc, mentre non è compresa negli Allegati alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applica pertanto il valore limite succitato.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo della emissione, al fine di verificare il rispetto dei valori limite imposti a seguito delle modifiche apportate; successivamente i controlli dovranno avere una periodicità almeno annuale.

Emissione E2 Linee di estrusione n. 3 e n. 4 - L'attività di estrusione è compresa al punto 4.5.14 "Stampaggio, estrusione e trafilatura di materiali plastici non clorurati" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione

Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “sostanze organiche volatili” pari a 50 mg/Nmc, e al paragrafo 3. della lettera A “Produzione di articoli in plastica” dell'Allegato 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” pari a 20 mg/Nmc. Tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo previsto al succitato Allegato 4.4 alla D.G.R. 2236/09 e smi. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

Emissione E3 Granulatore – L'attività è compresa al punto 4.5.57 “Macinazione scarti e sfridi di lavorazione di prodotti a base di materiali plastici non espansi” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, e al paragrafo 2. della lettera A “Produzione di articoli in plastica” dell'Allegato 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Tenuto conto di quanto previsto al punto 1) lettera C. dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite più restrittivo previsto al succitato Allegato 4.4 alla D.G.R. 2236/09 e smi. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/03/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione di apposita documentazione integrativa (schede di sicurezza in lingua italiana e a norma del REACH e/o CLP).

Con PEC del 31/03/16 PGFC/2016/4538 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP. Con PEC del 04/05/16 PGFC/2016/6689 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta.

Con mail del 05/05/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e alla Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, in quanto soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 23/03/16, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con l'integrazione succitata, ritenendo completa la documentazione prodotta e di confermare le decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 23/03/16. Con mail del 16/05/16 Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento. Con mail del 19/05/16 l'Azienda USL della Romagna – sede di Cesena ha ritenuto soddisfacente la documentazione trasmessa dalla Ditta, per quanto di propria competenza.

Con mail del 11/05/16 la Ditta ha evidenziato che sulla emissione E3 è installato un filtro con pressostato differenziale (come indicato anche nella documentazione allegata alla istanza di AUA), richiedendo pertanto la sostituzione dell'obbligo del controllo analitico annuale con la tenuta di un registro su cui annotare le ispezioni al filtro. Il Responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto di accogliere quanto richiesto dalla Ditta in merito alla emissione E3, ai sensi di quanto stabilito al punto 8.1 dalla DGR 960/99, precisando che le ispezioni all'impianto di abbattimento dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a cartucce con pulizia automatica ad aria compressa.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 23/03/16, delle successive valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, e delle valutazioni del Responsabile

dell'endoprocedimento in merito alla emissione E3, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 11/12/2015 P.G.N. 50740, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

ET1 – ET2 CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI (30,3 kW cad., a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – LINEE DI ESTRUSIONE N. 1 E N. 2, TRATTAMENTO CORONA

Impianto di abbattimento: prefiltra metallico per la separazione degli aerosol oleosi, filtro a tasche

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Ozono	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – LINEE DI ESTRUSIONE N. 3 E N. 4

Portata massima	11.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 3 – GRANULATORE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 2 e N. 3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Mercato Saraceno, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 2 e N. 3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 2 e N. 3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli di ciascuna emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico della **emissione N. 1**, fine di verificare il rispetto dei valori limite imposti a seguito delle modifiche apportate.
8. Entro un mese dalla data del controllo richiesto al precedente punto 7 la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forli-Cesena (PEC: aofc@cert.arpae.emr.it), copia del certificato analitico contenente i dati relativi al controllo effettuato.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissione N. 1 e N. 2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Il controllo analitico periodico annuale per il parametro Polveri totali alla **emissione N. 3** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 3**, così come richiesto al precedente **punto 10**.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In riferimento alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 presentata da PRAGMAGEST S.p.a. con sede a Mercato Saraceno (FC), Via I. Newton n. 37, in data 11/12/2015 al Comune di Mercato Saraceno (P.G.N. n. 50740 pratica 161/AUA/2015) e successive integrazioni, per il Capannone Industriale e Mulino Macinazione sito in Via I. Newton n. 37;

Vista la Valutazione di Impatto Acustico a firma del TCA Dr. R. Macerata data 29/04/2016, integrata alla istanza di AUA pervenuta al Comune di Mercato Saraceno con pec del 04/05/2016;

Visto il parere di ARPAE pervenuto in data 20/05/2016 prot. n. 5690;

Considerato che la ditta svolge attività di lavorazione materiale plastico, articolata nelle seguenti fasi principali:

- Estrusione/laminazione materiali plastici;
- Macinatura materiali plastici;
- Movimentazione materie prime e prodotti finiti;

e che le stesse vengono svolte nel periodo diurno e notturno articolato su tre cicli di lavoro a copertura delle 24 ore: mattino (6.00 – 14.00), pomeriggio (14.00 – 22.00) notte (22.00- 6.00).

Considerato altresì che i ricettori limitrofi alla ditta sono identificati in un' abitazione (R1) e nelle ditte limitrofe (con attività lavorativa solo diurna).

Valutato che in base alla classificazione acustica comunale (adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/05/2008 il capannone ricade in classe V (Area prevalentemente produttiva) e i valori limite di immissione assoluti da rispettare nel periodo diurno risultano 70 dB(A) mentre nel periodo notturno 60 dB(A), mentre il Ricettore Sensibile (fabbricato residenziale posto nel lato nord ricade in classe III (Aree di tipo misto) e i valori limite di immissione assoluti da rispettare sono nel periodo diurno 60 dB(A) e nel periodo notturno 50 dB(A)

Visto il parere di Arpae pervenuto al Comune di Mercato Saraceno in data 20/05/2016 prot. n. 5690 e nello specifico le considerazioni conclusive con prescrizioni in base alle quali è necessario rilasciare nulla osta acustico ai sensi dell' art. 8 comma 6 della L. 447/95;

Considerato altresì che dal parere citato si desume che le misure fonometriche e le considerazioni effettuate dal TCA sono corrette e che le attestazioni prodotte certificano il rispetto diurno e notturno dei limiti assoluti e pertanto la non applicabilità dei valori limiti differenziali in quanto ai sensi dell' art. 4, comma 2 del DPCM 14/11/1997 i valori limiti differenziali di immissione non si applicano quanto non si superano i 50 dB(A) nel periodo diurno e i 40 dB (A) nel periodo notturno.

PRESCRIZIONI

Le emissioni sonore prodotte dall'attività di lavorazione materie plastiche svolta dalla ditta PRAGMAGEST S.P.A. nello stabilimento di cui in premessa sono soggette al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La movimentazione del prodotto finito e dei sfridi di produzione, se svolta all' esterno del fabbricato, deve avvenire esclusivamente nel lato sud (parte posteriore del capannone rispetto a Via I. Newton);
- 2) Gli autocarri adibiti al trasporto di tali prodotti, quando si trovano in sosta/fermata all' interno del recinto aziendale, devono essere tenuti a motore spento;
- 3) La movimentazione delle materie prime, se svolta all' esterno del fabbricato, deve avvenire o nella parte posteriore del capannone rispetto a via Newton (lato sud) o nel piazzale aziendale situato nel lato ovest del capannone nella parte possibilmente più lontana da via Newton. La pavimentazione dell' area a ciò adibita deve essere integrata ed omogenea. Gli autocarri adibiti al trasporto di tali prodotti, quando si trovano in sosta/fermata all' interno del recinto aziendale , devono essere tenuti a motore spento;
- 4) Le operazioni di movimentazione di materie prime, se svolte all' esterno del fabbricato e quindi nel piazzale aziendale situato nel lato ovest del capannone, devono avvenire esclusivamente dalle ore 8 alle ore 20;
- 5) Le operazioni di movimentazione di prodotti finiti/sfridi di produzione/materie prime, se svolte all' esterno del fabbricato nel piazzale situato nella parte posteriore del capannone rispetto a Via Newton (lato sud), devono avvenire esclusivamente dalle ore 6 alle ore 22;
- 6) La porta e le finestre del magazzino lato Via Newton (lato nord) devono essere tenute sempre chiuse;
- 7) Qualora la rumorosità dell' attività produttiva della ditta venga incrementata, rispetto a quanto dichiarato e rilevato nella documentazione suddetta, dovrà essere effettuata una nuova valutazione a firma di TCA, comprendente anche una espressa valutazione del rispetto dei limiti assoluti e differenziali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.